

Convenzione

tra

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese, con sede in Varese (Va), Via Dante n. 2, C.F. 80010720128, in persona del Presidente del Consiglio Dott.ssa Vera Lucia Stigliano, nata a Heredia (Costa Rica) il 08/09/1970;

e

l'Università degli Studi dell'Insubria, C.F. 95039180120, nella persona del Magnifico Rettore e legale rappresentante Professor Angelo Tagliabue, nato a Milano il 20 marzo 1958, domiciliato per la carica in Via Ravasi n.2, Varese (VA) (di seguito congiuntamente denominate le "Parti"),

per la disciplina delle modalità operative relative al tirocinio svolto contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studi universitario.

Premesso che:

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12 reca le *"Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro"*;
- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce che *"La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica"*;
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, prevede che *"il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti"*.

Considerato:

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- che il percorso formativo del corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza attivato presso il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture risponde ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro.

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Finalità dell'accordo

Le Parti firmatarie si impegnano a:

- collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante;
- regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'Università.

Art. 2
Tipologie dei corsi di studio

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di laurea, il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell'Università degli Studi dell'Insubria si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito del seguente percorso formativo:

- LMG-01 delle Lauree Magistrale in Giurisprudenza

Art. 3
Contenuto dei corsi di laurea

Il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell'Università degli Studi dell'Insubria garantisce l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - classe LMG-01	CFU Accordo Quadro	CFU offerti dal CdL Magistrale in Giurisprudenza
IUS/01 – Diritto privato	Almeno 18 cfu	11 cfu
IUS/01 – Diritto civile		14 cfu
IUS/04 – Diritto Commerciale		9 cfu
IUS/04 – Diritto commerciale progredito		6 cfu
IUS/07 – Diritto del Lavoro		12 cfu
IUS/10 – Diritto Amministrativo		18 cfu
IUS/12 – Diritto Tributario		6 cfu
IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea		9 cfu
TOTALE		85 CFU

Art. 4

Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza del corso di laurea

Gli studenti iscritti al corso di laurea di cui all'art. 2 che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del 4° anno, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Varese.

Art. 5

Modalità di svolgimento del tirocinio professionale

Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università degli Studi dell'Insubria determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Art. 6

Numero massimo annuo di studenti ammessi al tirocinio e individuazione degli Studi Professionali disponibili

Il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell'Università degli Studi dell'Insubria e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Varese, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di settembre fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.

Il referente dell'Ordine dei Consulenti si impegna, prima del mese di settembre, a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Art. 7

Referenti organizzativi

Il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell'Università degli Studi dell'Insubria e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.

Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.

Nel corso di effettuazione del tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 8

Collaborazione didattica

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

Il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell'Università degli Studi dell'Insubria si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

I corsi di laurea attivati dal Dipartimento riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art.9

Obblighi ed impegni delle Parti

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

Al tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, è data facoltà di chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Art.10

Estensione e durata della Convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione ed avrà una durata di 5 anni, rinnovabili per un periodo di uguale durata, a mezzo di espressa richiesta scritta delle Parti, salvo disdetta da comunicare con raccomandata A/R o Pec tre mesi prima della scadenza.

Ciascuna parte potrà comunque recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviare con raccomandata A/R o Pec; il recesso in ogni caso non potrà pregiudicare le attività in fase di svolgimento, che saranno portate a compimento.

La presente convenzione è applicabile nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese.

Art. 11

Trattamento dati personali e sensibili

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal

Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente Convenzionato e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio

Art. 12

Registrazione e spese di Bollo

La presente convenzione è redatta in duplice esemplare ed è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte I del D.P.R. 642/1972. L'imposta di bollo è assolta, con oneri a carico di ciascun ente per il rispettivo esemplare. L'Università degli Studi dell'Insubria assolve all'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte I e art. 15 del D.P.R. 642/1972. – Autorizzazione della Direzione Regionale per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136508 del 9 dicembre 2014, per un importo complessivo di € 32,00.- e metà dell'importo sarà rimborsato da Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26.04.1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Il Presidente del Consiglio Provinciale dello
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese
Dott.ssa Vera Lucia Stigliano

Il Magnifico Rettore dell'Università
degli Studi dell'Insubria
Professore Angelo Tagliabue
